Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 24 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 886.

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Biennale nazionale per l'autarchia indetta in Torino per gli anni 1941, 1943, 1945 e per la Grande esposizione nazionale indetta pure in Torino per l'anno 1948-XXVI, in base al perimetro indicato con l'apposita planimetria che con la presente legge è approvato ad ogni effetto nonchè nel piano generale che, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per effettuare le espropriazioni degli immobili siti parte in territorio del comune di Torino e in parte in territorio del comune di Moncalieri, i suddetti Comuni pubblicheranno nei modi previsti negli articoli 17-24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'elenco dei beni da espropriarsi con l'indicazione dei prezzi offerti per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente espropriante, ordinerà il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito promuoverà l'espropriazione autorizzando l'occupazione degli immobili.

In caso di mancata accettazione dell'offerta, il deposito della indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

L'indennità di espropriazione per le dette opere sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione delle opere di cui alla presente legge si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza delle opere di cui alla presente legge, anche soltanto parziale.

Art. 4.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dall'Ente espropriante per l'attuazione delle opere previste nella presente legge, saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 20 per ogni trapasso o per ogni trascrizione.

Art. 5.

Per effettuare le espropriazioni ed i lavori inerenti all'opera di cui trattasi è stabilito il termine di anni nove dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 887.

Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, è abrogato.

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, nonchè dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, convertito nelle legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, l'art. 7 è sostituito dal seguente e gli articoli 15 e 22 sono modificati come segue:

Art. 7. — « Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Capo di Stato Maggiore del Governo generale.

« Il Governatore generale Vice Re può avere a sua disposizione anche un segretario generale, nominato in conformità del disposto del primo comma del successivo articolo 16; egli ne determina con suo decreto le attribuzioni.

« Il Vice governatore generale (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re.

« Il Capo di Stato Maggiore del Governo generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i generali di Corpo d'armata o di divisione del Regio esercito e gli ufficiali di grado corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Le funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo generale non sono cumulabili con quelle di comandante di una qualunque delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

« Quando il Capo di Stato Maggiore del Governo generale non appartiene al Regio esercito è nominato un comandante delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana scelto fra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito.

« Al Capo di Stato Maggiore ed al comandante delle Forze militari terrestri, quando esiste, compete un'indennità di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46 ».

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal 6° comma dell'art. 7, il comandante delle Forze militari terrestri esercita anche le funzioni di comandante delle truppe del Governo dello Scioa ».

Art. 22. — Il secondo alinea è sostituito dal seguente: « dal Capo di Stato Maggiore del Governo generale ».

Art. 3.

La modifica apportata al R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, con la legge di conversione 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, ha effetto dal 12 gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

Il comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana che cessa dalla carica per effetto della presente legge è considerato, in analogia al trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i Governatori, in licenza ordinaria coloniale per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal giorno successivo allo sbarco nel Regno, durante il quale fruisce degli assegni e delle indennità di cui era provvisto nell'Africa Orientale Italiana, compresa l'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, nel R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, e nella presente legge e le altre norme legislative che, prima della formazione del testo unico, modificassero o completassero la materia oggetto dei citati provvedimenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 16 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 888.

Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione nel Tevere di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, è autorizzata, in aggiunta all'assegnazione di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1528, la spesa di lire sessanta milioni, ripartita in quote uguali negli esercizi finanziari dal 1940-1941 al 1942-1943.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegno, in aggiunta a quello di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, sino al limite di lire 55 milioni per la costruzione di un aeroidroscalo in località la Magliana in Roma.

I pagamenti da effettuare in relazione agli impegni di cui al presente articolo non potranno eccedere le lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi 1940-1941 e 1941-1942 e lire 15 milioni nell'esercizio 1942-1943.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica verserà annualmente le somme occorrenti pei suddetti pagamenti ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 889.

Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano potrà contrarre con enti autorizzati mutui per il complessivo ammontare di lire 300.000.000 in sei esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado ed assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo, di cui al precedente articolo, è elevato di lire 1.300.000 il limite d'impegno per le spese pagabili in annualità sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Milano, sarà provveduto sul limite che verrà annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 890.

Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonchè del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice.

La sospensione può essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Art. 2.

La domanda di sospensione, indicata nel precedente articolo, si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per la procedura di esecuzione, il quale, sentito il creditore e assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, può disporre che l'esecuzione sia sospesa fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 3.

Il pretore o il presidente del tribunale può stabilire, secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni e per i frutti di essi; e può anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di un quota parte del debito.

Art. 4.

I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

Art. 5.

Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione stabiliti dalla legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 891.

Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per motivi dipendenti dallo stato di guerra può essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata per il resto la disposizione dell'art. 47 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

La domanda per la concessione della proroga può essere fatta dalla parte o dal suo procuratore, o da un mandatario speciale ed è presentata al giudice singolo o al capo del Collegio davanti al quale si svolge o debba avere luogo il giudizio. Essa deve contenere l'esposizione dei motivi che rendono necessaria la proroga.

Il magistrato provvede con decreto non soggetto ad alcun gravame. Il decreto può essere scritto in calce alla domanda.

Art. 3.

Nelle cancellerie degli uffici giudiziari deve tenersi uno speciale registro dei suddetti decreti perchè le persone che vi abbiano interesse possano conoscerne il contenuto.

Colui che ha conseguito la proroga è tenuto a sopportare le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.

La notificazione può aver luogo anche mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 892.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 508, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 544, 546 e 551; 6 giugno 1940-XVIII, n. 647;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'Africa Italiana	L.	313.220.000
Ministero dell'interno	»	838.000.000
Ministero delle comunicazioni	»	11.000.000
Ministero della marina	»	300.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Milizia forestale)	»	9.000.000

Art. 2.

I prelevamenti dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per occorrenze straordinarie dei Governi coloniali dipendenti dallo stato di guerra e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole Colonie verranno disposti con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Pel rimborso ai comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi è autorizzata l'ulteriore assegnazione di L. 20.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione al fabbisogno.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana, dell'interno, delle comunicazioni, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	L.	64.120.000
Cap. n. 38-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana per servizi e prestazioni dipendenti dalla stato di guerra	»	249.100.000
	L.	313.220.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	L.	800.000.000
Cap. n. 102-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, a cura degli enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea in talune provincie del Regno	»	20.000.000
Cap. n. 102-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per lo sgombero della popolazione civile da taluni centri di zona di frontiera terrestre o marittima	»	15.000.000
Cap. n. 102-*quinques* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'assistenza a talune categorie di lavoratori disoccupati in dipendenza dello stato di guerra	»	3.000.000
	L.	838.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	L.	11.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra	L. 300.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 125-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia forestale dipendenti dallo stato di guerra	L. 9.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12. — Spese riservate	L. 23.300.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 106. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1940-XVIII, n. **893**.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord in dipendenza dello stato di guerra è autorizzata l'assegnazione di L. 50.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord in dipendenza dello stato di guerra	L. 50.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Remo, addì 18 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 125 — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. **894**.

Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo al quale sono tenuti, a norma dell'articolo 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che esercitano funzioni di sindaco in società per azioni con capitale non inferiore ai 5 milioni, è determinato nella misura del 4% degli assegni attribuiti a ciascuno di essi.

Il contributo è dovuto dalla nomina del revisore a funzione sindacale, deliberata posteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sua iscrizione nel ruolo.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente è trattenuto dalla società presso la quale è esercitata la funzione sindacale ed è versato, a cura della società medesima, nella Sezione di Regia tesoreria della provincia in cui ha sede la società ovvero in un ufficio postale sul conto corrente della competente Sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla data dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio relativo

all'esercizio per il quale l'assegno è corrisposto ai sindaci revisori.

Nel termine di quindici giorni dagli effettuati versamenti ciascuna società deve comunicare al Ministero di grazia e giustizia, mediante lettera raccomandata e in carta libera, l'ammontare di ciascuno di essi ed il numero della quietanza rilasciata dalle Sezioni di Regia tesoreria ovvero del bollettino di conto corrente postale, nonchè i nomi dei revisori a cui il versamento stesso si riferisce.

Le società sono responsabili solidalmente con i revisori per il pagamento del contributo nel termine e nei modi prescritti.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del contributo, di cui all'art. 2, si applica a cominciare dagli assegni dovuti per l'esercizio sociale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 113. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 giugno 1940-XVIII.

Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto gli articoli 5 e 6 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Decreta:

Il maggior generale del genio Stabarin Alberto è nominato segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine

Con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro n. 10, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per i lavori pubblici al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, con sede in Pordenone (Udine), sono state affidate, con separata gestione, le funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria, per la difesa delle opere del torrente « Cosa » classificate con R. decreto 22 novembre 1937-XVI.

(2680)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Gatta Antonio, residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 agosto 1940-XVIII in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(2695)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Forghieri Alessandro, residente nel Comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 agosto 1940-XVIII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII.

p. *Il Ministro*: PELOSI

(2696)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 315, con il quale ai signori prof. Sanna Margherita, ten. col. Giovanni Mannai, magg. Vito Fione, cap. Sciarillo Gerardo, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Tempio, villino Facondi, è concessa per la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare la miniera di rame, sita in località denominata « Li Menduli » in territorio del comune di Bortigiadas, in prov. di Sassari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 316, con il quale alla S. A. Miniera di S'Ortu Becciu, con sede in Napoli, è concessa per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare il giacimento di piombo, sito in località denominata « S'Ortu Becciu » in territorio dei comuni di Donori e Serdiana, prov. di Cagliari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 317, con il quale alla S. A. Portella Papia, con sede in Aragona, è concessa fino al 30 luglio 1959 la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Portella Papia », sita in località « Montagna Mintini », nel territorio del comune di Aragona, prov. di Agrigento.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Petroio », sita in territorio del comune di Trequanda, prov. di Siena, confermata fino al 30 maggio 1946 alla Società Testi Industrie Riunite Cementi Laterizi & Materiali da Costruzione, col decreto Ministeriale 14 gennaio 1930, è trasferita ed intestata alla Società Laterizi Riunite, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di bauxite sita in località denominata « Villa Treviso » in territorio dei comuni di Montona e Pisino, accordata per la durata di anni 15 all'ing. Giuseppe Palese col decreto Ministeriale 23 settembre 1939 è trasferita ed intestata ai signori Panjek Giovanni e Wenzl Francesco rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Catani (Pisino), presso il sig. Leghissa Francesco.

(2679)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio precedente decreto in data 29 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1940-XVIII, registro n. 4 Interno, foglio n. 319, circa l'istituzione di un premio di L. 20.000 (ventimila), denominato « Premio Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare;
Ritenuto opportuno, allo scopo di assicurare una vasta partecipazione al concorso per l'assegnazione del premio, di ammettere al concorso stesso, oltre gli Istituti scientifici che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari;

Decreta:

1. — Al concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » di L. 20.000 (ventimila), istituito col decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII, da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare, possono partecipare anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari.
2. — Il termine massimo di scadenza per la presentazione dei lavori è fissato, per tutti i concorrenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. — Restano ferme tutte le altre disposizioni prescritte nel predetto decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII.
4. — Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2665)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1298;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-91318, in data 29 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Bucciarelli Olfango
2. Cristoforetti Arnaldo
3. Governo Augusto
4. Rizzo Sergio
5. Fuzzi Giorgio
6. Saracchini Nunzio
7. Montella Luigi
8. Paduano Luigi
9. Zanelli Dario
10. Micheli Mario
11. Ferretti Renzo
12. Stimolo Luigi
13. Redutto Carlo
14. Modoni Luigi
15. Spada Umberto
16. Poncet Aldo
17. Farinini Angelo
18. Caniglia Benedetto
19. Selmi Mario
20. La Monaca Alfredo
21. Ranieri Costantino
22. Costa Alberto
23. Pistoletti Fernando
24. Ferrante Luigi
25. Santoni Guido
26. Belloni Settimo
27. Del Giudice Alfredo
28. Pede Giovanni
29. Dallaira Giovanni
30. Fabrizi Guido
31. Tinti Igino
32. Antolini Michele
33. Pellegrino Mario
34. Degl'Innocenti Umberto
35. Marcotti Luigino
36. Carella Corradino
37. Castaldi Cammillo*
38. Nannini Nello
39. Della Marchina Elvio
40. Bellante Antonino
41. Greco Antonio
42. Scupelli Raimondo
43. De Chiara Igino
44. Sardi Riccardo
45. Pulzoni Fernando
46. Cardinali Arturo
47. Argentieri Francesco

(2707)

Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 17 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-115127, in data 8 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1. Manerba Giovanni
2. Lensi Emilio
3. Sottile Armando
4. Tacconi Adolfo
5. Grimaldi Tullio
6. Vicuna Giuseppe
7. Zappulla Francesco
8. Bonessio Plinio
9. Sabelli Costantino
10. Barigazzi Franco
11. Di Gennaro Francesco
12. Villa Vittorio
13. Tosti Enrico
14. Arena Liborio
15. Venturini Aurelio
16. Fenoglio Isidoro
17. Segatini Camillo
18. Conti Alberto
19. Surace Domenico
20. Traverso Leopoldo
21. Castria Raffaele
22. Raineri Giovanni
23. Allegra Alberto
24. D'amato Francesco
25. Gasparo Mario
26. Capponi Giuseppe
27. Balsamo Raffaele
28. D'Amato Silvio
29. Melani Fabio
30. Carluccio Antonio
31. Zepponi Carletto
32. Pattavina Francesco
33. Gentile Gio. Battista
34. Marchetti Fernando
35. Volanti Giuseppe
36. Innocenti-Camiciottoli Walfrido
37. D'Amato Nunzio
38. di Lalla Elio
39. Mattioni Elio
40. Saija Francesco
41. Faletto Aldo
42. Sorge Carmelo
43. Ricciardi Armando
44. Di Falco Mario
45. Mininni Pasquale
46. Artale Gio. Battista
47. Castellani Francesco
48. Bonica Vincenzo
49. Albertazzi Marco

(2708)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.